

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA DEMANIALE DI GRADARA

Con la presente scrittura privata, tra

Dott. Marco Pierini, nato a Siena il 4 agosto 1966, nella sua qualità di legale rappresentante - Direttore *ad interim* della **Direzione regionale Musei Marche** (d'ora in poi la Direzione regionale), con sede in Urbino (PU), Piazza Rinascimento n. 13

e

Rag. Maria Assunta Gerboni, nata a Gradara (Pu) il 28 novembre 1959, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Gradara, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente **Comune di Gradara** (C.F. 00347330417), con sede in Gradara, Via Mancini n.23, che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) giusta incarico di nomina con provvedimento del Sindaco n.38 del 18/10/2016;

Si conviene e stipula quanto segue:

VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., (d'ora in poi "Codice", artt. 6, 7 e 112) che fissa gli obiettivi della valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici e stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;

VISTO l'art. 102, comma 5, del Codice, che consente al Ministero di trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti, anche in ottemperanza al dettato costituzionale di cui all'art. 118, comma 1, Cost. (c.d. "sussidiarietà verticale");

VISTO l'art. 42, comma 2, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" che istituisce le Direzioni regionali Musei, le quali assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato e allo Stato comunque affidati in gestione; e in particolare la lettera o ai sensi della quale le Direzioni regionali Musei "promuovono la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";

Premesso

- che la Rocca demaniale di Gradara è un bene tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089, data del vincolo (aggiornamento) 31/03/1969;
- che la Rocca è di proprietà del Demanio: catasto fabbricati foglio 2, particelle 159,160, 249 e 712; catasto terreni: foglio 2, particelle 129 e 711;
- che nell'ambito di un comune progetto di valorizzazione si è valutata l'opportunità di affidare la gestione della Rocca al Comune di Gradara, stante l'incremento della fruizione e il miglioramento della valorizzazione rappresentato "Programma delle attività per la valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara" (All. A);
- che dal confronto tra i costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e dei ricavi ottenuti dall'apertura al pubblico e per la notevole entità degli oneri che il gestore dovrà sostenere si rende oltremodo giustificato prevedere l'acquisizione di una parte degli introiti derivanti dai biglietti di ingresso da parte del Comune, come si evince dal quadro economico contenuto nel predetto "Programma delle attività per la valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara", senza fissare un canone, tenuto conto anche dell'incremento della fruizione e il miglioramento della valorizzazione derivanti dal presente Accordo;

- che il servizio di biglietteria e bookshop per la Rocca demaniale di Gradara è disciplinato attraverso un contratto (All. B) tra la Direzione regionale e un Concessionario,

DATO ATTO

che con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 17/06/2020, l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di sottoscrivere un accordo tra il Comune di Gradara e la Direzione regionale Musei Marche che disciplini le modalità di valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara;

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La Direzione regionale concede in uso al Comune di Gradara, che accetta, la "Rocca demaniale di Gradara", identificata al Catasto Fabbricati al foglio 2, particelle 159,160, 249 e 712 e i terreni circostanti, censiti al Catasto Terreni al foglio 2, particelle 129 e 711, beni individuati nella planimetria allegata al presente atto sub C), oltre agli arredi come elencati nell'inventario dei beni mobili allegato sub D), che costituiscono parte integrante del presente accordo, al fine di garantire la massima fruizione e valorizzazione dell'immobile.
2. La consegna dell'immobile denominato Rocca demaniale di Gradara dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Comune e dalla Direzione regionale, consegnataria del bene.
3. Il Comune non potrà cedere a terzi la titolarità della presente concessione; lo stesso, come meglio chiarito all'art. 4, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, anche di terzi, mantenendo la piena responsabilità nei confronti della Direzione regionale circa il puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 3 - Durata

L'accordo avrà durata triennale, a far data dal 01.08.2020, con scadenza il 31.07.2023. Il medesimo potrà essere rinnovato previa concorde volontà delle parti da manifestarsi in forma scritta tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC entro due mesi dalla scadenza. È escluso il rinnovo automatico.

Art. 4 - Impegni delle parti

1. Il Comune assume su di sé ogni onere relativo alla gestione ordinaria dell'edificio, assolvendo anche alle eventuali necessità di manutenzione ordinaria e provvedendo in particolare alle spese inerenti le utenze e servizi di varia natura (energia elettrica, riscaldamento, telefono, rete informatica, fornitura idrica, pulizie, sfalci, potatura alberi, coperture assicurative in ordine alla responsabilità del conduttore, sicurezza attiva e passiva, pronta reperibilità ecc.) della Rocca.

Le utenze saranno volturate in favore del Comune di Gradara, a cura e spese di quest'ultimo, con la collaborazione della Direzione regionale.

Il Comune di Gradara subentrerà nella posizione della Direzione regionale, nei contratti dalla medesima stipulati con fornitori di servizi e manutentori, funzionali alla gestione comunale del bene secondo il Piano di Valorizzazione della Rocca demaniale. La Direzione regionale provvederà ad effettuare le previste comunicazioni.

2. Il Comune si impegna inoltre a valorizzare la Rocca d'intesa con il Direttore del sito nominato dal Ministero dando adeguata comunicazione in ordine alle modalità di visita e di fruizione dei servizi sui propri siti istituzionali, evidenziando e promuovendo l'interesse storico, culturale e turistico dell'edificio, segnalandone sempre la pertinenza al MiBACT.

3. Il Comune si impegna a garantire con proprio personale o con affidamento a terzi, previa comunicazione alla Direzione regionale, con regolare procedura ai sensi del codice degli appalti, la guardiania e la custodia, i servizi manutentivi e vari, nonché ogni altra attività di valorizzazione, promozione, organizzazione eventi e manifestazioni dell'immobile denominato Rocca demaniale di Gradara.

4. Il Comune assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza e di responsabilità assicurative sui beni in consegna.

5. La Direzione regionale, ovvero per essa i competenti organi del Ministero, mantiene la Direzione scientifica della Rocca demaniale di Gradara; il Direttore

scientifico approverà il Programma delle attività e delle iniziative culturali per la valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara.

6. La Direzione regionale, ovvero per essa i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, assumono su di loro l'onere di eventuali manutenzioni straordinarie.

Art. 5 - Biglietti e attività di valorizzazione

1. Il Comune, a fronte degli oneri sostenuti per le spese di gestione, valorizzazione e manutenzione dell'immobile, come da quadro economico presente nell'allegato "Programma delle attività per la valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara", incasserà una quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del biglietto della Rocca.

2. La ripartizione dell'incasso della biglietteria della Rocca, tenendo conto anche di quanto previsto nel contratto tra la Direzione Regionale e il Concessionario, è così stabilita, considerata l'eccezionalità dell'attuale situazione, dettata dall'emergenza sanitaria e delle ripercussioni della medesima sia relativamente agli aspetti gestionali sia in merito ai mutamenti dei flussi turistici :

Ripartizione incassi	Anno 2020	Anno 2021	Anni 2022/ 2023
Direzione Regionale	27,00%	35,00%	40,00%
Comune di Gradara	57,05%	49,05%	44,05%
Concessionario	15,95%	15,95%	15,95%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

La quota spettante dell'incasso di biglietteria sarà conferita al Comune dal Concessionario. Le modalità del versamento a favore del Comune saranno disciplinate tra questi e il Concessionario secondo le regole vigenti della contabilità pubblica.

3. Il Comune incasserà invece la totalità degli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività di valorizzazione condotte o promosse dal medesimo Comune di cui al comma 6 del presente articolo, fatti salvi specifici accordi fra Comune e concessionario per il riconoscimento di una quota al Concessionario medesimo per i biglietti da questo venduti.

4. La Direzione Regionale, per consentire una più agevole copertura dei costi di gestione a carico del Comune, autorizza sin da ora l'Amministrazione Comunale a istituire un biglietto unico che consenta l'accesso alla Rocca e ai cd. Camminamenti

incrementando l'attuale prezzo del biglietto di ingresso alla Rocca, per tutte le categorie, di € 2,00. Eventuali variazioni di tale misura, dovranno essere autorizzate dalla Direzione regionale. L'incasso derivante dalla maggiorazione del prezzo sarà di esclusiva spettanza del Comune, fatti salvi specifici accordi fra Comune e concessionario per il riconoscimento di una quota al Concessionario medesimo per i biglietti da questo venduti

5. Il Comune, nei limiti delle attribuzioni del Concessionario, potrà organizzare o promuovere anche tramite terzi incaricati ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente accordo, d'intesa col Direttore del sito – eventi espositivi e di spettacolo, concerti, conferenze, convegni, presentazioni, attività didattiche e laboratoriali per adulti e scuole, aperture straordinarie serali e ogni altra attività tendente a valorizzare la Rocca. Per tali attività si potrà stabilire, in accordo tra le parti, una maggiorazione del costo del biglietto di ingresso a copertura degli investimenti.

6. Restano in capo al Concessionario le seguenti attività: servizio di biglietteria e bookshop. ; al Comune è data piena facoltà, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, di individuare con detto concessionario le forme di collaborazione più efficaci per l'armonizzazione dei rispettivi piani di valorizzazione.

7. Il Comune, la Direzione Regionale e il Concessionario attiveranno un coordinamento operativo per la programmazione, la realizzazione, la logistica e l'eventuale condivisione dei piani economici delle attività di comunicazione, promozione e valorizzazione della Rocca.

Art. 6 - Diritti di riproduzione

1. I diritti di riproduzione dei beni culturali della sede museale sono di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice.

2. Sono libere le attività di riproduzione e di divulgazione svolte a titolo personale senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 3 bis del Codice, come pure le attività di promozione che comportino uso di immagini dei luoghi autorizzate dalla Direzione regionale.

Art. 7 - Orario di apertura al pubblico

1. Il Comune comunicherà entro il 28 febbraio di ogni anno alla Direzione regionale il calendario e gli orari delle aperture ordinarie della Rocca demaniale di Gradara. Le aperture straordinarie saranno di competenza del Comune.
2. L'orario di apertura al pubblico della Rocca demaniale di Gradara dovrà garantire la fruizione al pubblico per sei giorni a settimana, con un giorno di chiusura settimanale che non potrà cadere di domenica e un orario da concordare con la Direzione Regionale.
3. Al fine di garantire la maggiore valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara e la migliore fruizione da parte dei visitatori, l'orario di apertura potrà essere rimodulato previa autorizzazione della Direzione regionale.

Art. 8 - Programma delle attività

1. Il Comune si impegna a presentare alla Direzione regionale, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un programma di dettaglio delle attività e delle iniziative culturali che intenderà svolgere durante tale periodo di gestione.
2. La Direzione regionale verificata la compatibilità con la destinazione culturale del bene concesso in uso, provvederà ad approvare la tipologia delle attività elencate nella richiesta. Nel caso di mancata approvazione potrà sostituirsi al Comune nell'elaborazione del programma.
3. Le eventuali integrazioni o modifiche al programma approvato dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione regionale che, verificata la compatibilità con la destinazione culturale, provvederà ad approvarle nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza di osservazioni, il programma si intenderà approvato.
4. Il Comune dovrà elaborare annualmente una relazione sulla gestione della Rocca e la rendicontazione delle entrate derivanti dalle attività di valorizzazione, che dovranno svolgersi nei limiti delle competenze del Concessionario. La relazione sarà trasmessa alla Direzione regionale entro il termine di cui al comma 1 del precedente art.7, a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione. È inoltre prevista la redazione di una forma di rendiconto economico (costi e ricavi).

Art. 9 – Verifiche ispettive

1. La Direzione regionale controllerà con proprio personale, anche tramite verifiche ispettive, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, il corretto svolgimento delle attività programmate e la conservazione del bene.

Art. 10 - Personale

Il Comune di Gradara provvederà alla gestione del bene concesso in uso, avvalendosi di proprio personale tecnico e amministrativo in possesso di idonea qualificazione professionale, assunto nelle forme e con le procedure di legge, fatta salva la previsione del comma 3 del precedente art.4.

Art. 11- Revoca

1. La Direzione regionale contesterà, in forma scritta, al Comune l'eventuale inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente accordo assegnando un termine di trenta giorni per ottemperare. Decorso tale termine senza che il Comune abbia adempiuto la Direzione regionale adotterà il provvedimento di revoca sarà automatico.
2. In tutti gli altri casi la Direzione regionale potrà procedere con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi alla revoca della concessione in caso di sopravvenute esigenze di carattere governativo.
3. Il Comune si impegna a tenere indenne il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo da qualsiasi pretesa anche di terzi per il venir meno della presente convenzione.

Art. 12 - Dati Personali

1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo, sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche

verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gradara, con sede legale in Gradara Via Mancini, n. 23. Il legale rappresentante è il Dott. Filippo Gasperi sindaco pro tempore del Comune di Gradara. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD è il Dott. Avv. Fusario Mario Antonio Massimo nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo pec: marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it.

Il Titolare del trattamento dei dati per il Ministero, con sede in via delle Collegio Romano n. 17 è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è dott. Alessandro Benzia, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it, telefono: 06067231.

Art. 13- Clausole finali

1. Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le parti. Qualora si verificassero sopravvenienze di fatto e di diritto di rilievo significativo, le parti hanno la facoltà di richiedere la revisione del presente accordo, tramite nota inviata con raccomandata A/R o PEC. L'Ente destinatario della proposta di revisione è tenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, ad esaminarla e ad inviare le proprie deduzioni al riguardo con specifica motivazione.
2. Copia del presente atto è trasmesso al Concessionario.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo valgono le norme generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.

4. Per ogni eventuale contenzioso, che non sia possibile definire in via amichevole, si dichiara competente il Foro di Pesaro.

5. Il presente atto è esente dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/1972 ed è soggetto a registrazione a cura e spese a carico del Comune di Gradara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gradara, li, 31 luglio 2020

Per la Direzione regionale museale delle
Marche

(Il Direttore)

Dott. Marco Pierini

Per il Comune di Gradara

Rag. Maria Assunta Gerboni

Allegati

All. A) Programma delle attività per la valorizzazione della rocca demaniale di Gradara (con quadro economico).

All. B) Contratto di servizio biglietteria e bookshop.

All. C) Planimetria catastale Rocca e terreni circostanti.

All. D) inventario dei beni mobili.

1. Planimetria e elenco arredi [a cura della Direzione regionale]
2. Programma delle attività per la valorizzazione della Rocca demaniale di Gradara [a cura del Comune, con conto economico]
3. Contratto Concessionario [a cura della Direzione regionale]